



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1401

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. SILVIO CAVENAGHI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera OCF n. 189 del 23 giugno 2010 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Silvio Cavenaghi, nato a Lecco (LC) il 29 aprile 1975;

VISTE le note del 17 giugno 2019 (prot. n. 45662 di pari data), del 20 giugno 2019 (prot. n. 46378 di pari data) e del 16 luglio 2019 (prot. n. 52188 di pari data), con le quali Fideuram–Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Silvio Cavenaghi, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 30 settembre 2019 (prot. n. 70234/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Silvio Cavenaghi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) per aver violato l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, dissimulando l'acquisto di azioni di una società amministrata da un cliente e alterando la corretta identificazione del titolare effettivo e del beneficiario dei proventi economici derivanti dall'attività della società;

RILEVATO che, con nota del 18 ottobre 2019 (prot. n. 75198 di pari data), il Sig. Silvio Cavenaghi ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 22 ottobre 2019 (prot. nn. 76055 e 75995 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse del Sig. Silvio Cavenaghi con note del 29 ottobre 2019 (prot. n. 77751 di pari data) e del 18 novembre 2019 (prot. n. 81397 di pari data);

VISTO il verbale della audizione personale del Sig. Silvio Cavenaghi, svoltasi in data 7 novembre 2019 in accoglimento della richiesta formulata dalla parte con la nota del 29 ottobre 2019 (prot. n. 78488 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 28 febbraio 2020 (prot. n. 10827 di pari data) al Sig. Silvio Cavenaghi e all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Silvio Cavenaghi e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Silvio Cavenaghi, con nota del 24 marzo 2020 (prot. n. 15910 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, l'intermediario interessato non ha presentato proprie osservazioni;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Silvio Cavenaghi la sopracitata violazione dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell’art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l’Organismo irroga le sanzioni di cui all’art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all’art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione, con l’effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell’Organismo in ragione della gravità della condotta. A tal riguardo assumono rilevanza le seguenti circostanze:
 - l’operazione societaria realizzata e le relative modalità di attuazione hanno comportato una complessiva opacità nel rapporto professionale intrattenuto con il cliente e con l’intermediario mandante;
 - la condotta tenuta dal consulente è stata circoscritta ad un solo cliente, è avvenuta in un arco temporale circoscritto atteso che la scrittura privata risulta essere stata risolta, ha avuto ad oggetto un trasferimento di denaro di limitata entità e non ha in concreto generato retrocessione di utili;
- con riferimento all’elemento soggettivo, la violazione accertata risulta imputabile al Sig. Silvio Cavenaghi a titolo di dolo;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b)*, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l’applicazione, nei confronti del Sig. Silvio Cavenaghi, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

DELIBERA

l’adozione nei confronti del Sig. Silvio Cavenaghi, nato a Lecco (LC) il 29 aprile 1975, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 196, comma 1, lett. *b)*, del TUF, dell’importo di cinquecentosedici euro, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 22 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti